

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Ai nastri di partenza il nuovo OCM vino***

di **Luigi Scappini**

È stato approvato il **decreto Mipaft** con cui vengono riconosciuti **contributi a fondo perduto** nel settore del **vino** a fini promozionali (il cd. **OCM vino**).

In particolare, il decreto definisce le **modalità attuative** dalla misura prevista dall'[articolo 45 Regolamento UE n. 1308/2013](#).

Possono **accedere** ai contributi, tra gli altri, le **organizzazioni professionali**, quelle di **produttori di vino**, i **produttori** stessi, i **consorzi** di tutela, le **Ati** di produttori di vino, **consorzi**, associazioni e **cooperative**, nonché **reti di impresa** di produttori di vino.

L'**articolo 2** definisce **produttori di vino** le **imprese**, singole o associate, che sono **in regola con le dichiarazioni vitivinicole** degli ultimi **3 anni** e che, alternativamente, abbiano **ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione di prodotti** a monte del vino propri o acquistati, e/o che **commercializzano vino** di propria produzione o di imprese a esse associate o controllate.

La **promozione non** può avere a oggetto **vini sfusi**, bensì **confezionati** e appartenenti a una delle seguenti categorie: vini di origine protetta, vini di indicazione geografica protetta, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità aromatici e vini con indicazione della varietà.

Esistono **3 tipologie** diverse di **progetti** realizzabili:

- **regionali**, nel qual caso deve essere promossa la produzione della **Regione** cui viene fatta la domanda;
- **multiregionali**, per i quali la domanda è presentata da **soggetti** aventi la **sede operativa** in **almeno 2 Regioni**. In questo caso la promozione riguarderà i prodotti delle Regioni interessate e
- **nazionale**, da azionare nel caso di soggetti che hanno la **sede operativa** in **almeno 5 Regioni**.

Di prassi i progetti possono avere una **durata massima** pari a **5 anni**; tuttavia, le Autorità competenti (Regioni o Mipaft, a seconda della tipologia di progetto) hanno la possibilità di prevedere, nei propri avvisi, una **durata inferiore**.

I contributi vengono erogati per la realizzazione delle seguenti tipologie di **azioni**:

1. azioni in materia di **pubbliche relazioni, promozione e pubblicità** che esaltino gli elevati *standard* dei prodotti con particolare attenzione agli aspetti legati a **qualità, sicurezza alimentare o ambientale**;
2. **partecipazioni a manifestazioni, fiere ed esposizioni** a carattere **internazionale**;
3. **campagne informative** con particolare attenzione alle **denominazioni di origine, indicazioni geografiche** e alla **produzione biologica** e
4. **studi** atti a valutare i risultati ottenuti dalle azioni di promozione e informazione. Quest'ultima azione **non può incidere**, sull'intero progetto presentato, per **oltre il 3% del totale**.

Il **contributo**, a valere sui **fondi europei**, può essere riconosciuto nel **limite massimo delle 50%** delle spese sostenute per realizzare il progetto. Tuttavia, tale percentuale può essere **incrementata** attingendo a **fondi nazionali o regionali** nel limite massimo di un ulteriore **30%**. Tale integrazione del contributo non compente quando il progetto promozionale sia presentato da **soggetti privati** o comunque quando contenga anche una sola azione che abbia a oggetto in modo inequivocabile la **promozione** o la **pubblicità** di uno o più **marchi commerciali**.

Ne deriva che le spese possono essere finanziate nel **limite** complessivo dell'**80%**.

Per ogni progetto, la **durata** del contributo **non** può **superare 3 anni** per un dato beneficiario in un Paese terzo o mercato, sempre di un Paese terzo.

È ammessa la **proroga** del sostegno per una durata **massima** di **2 anni**, ma solamente a condizione che gli effetti della promozione la giustifichino.

Viene, inoltre, previsto che, in caso di progetti a valere **su fondi quota nazionali**, il **contributo minimo**, che **non** può avere un importo **superiore ai 3 milioni di euro**, non può essere inferiore a **250 mila euro per Paese terzo o mercato** del Paese terzo e a **500mila euro** quando il progetto è diretto a **un unico Paese terzo**. È data facoltà alle Regioni l'individuazione di un **valore minimo differente** rispetto a quello fissato sui fondi quota nazionali.

Viene, infine, individuato un **criterio di priorità** nella **valutazione** dei progetti ammissibili, di seguito elencati:

1. il **proponente è un nuovo beneficiario**;
2. il **progetto ha come target un nuovo Paese terzo** o un **nuovo mercato** di un Paese terzo;
3. la **richiesta di contributo è inferiore al 50%**;
4. proponente è un **consorzio di tutela**;
5. il progetto ha a oggetto **vini a denominazione protetta** o a **indicazione geografica protetta**;
6. il progetto è rivolto verso un **mercato emergente**;
7. il proponente produce e commercializza prevalentemente **vini prodotti con uve proprie o dei propri associati** e

8. il proponente ha un'**elevata componente aggregativa di pmi e micro imprese.**

